CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE SPECIALI E PERICOLOSI INCENDIO IN [redacted], AI SENSI DELL'ART. 192, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/2006

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000095 DEL 07/11/2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO CHE

- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, con propria nota prot. n. 1312 del 28 gennaio 2025, ha comunicato di essere «intervenuto in data 28.01.2025 alle ore 08.00 circa nel comune di Catanzaro, in [redacted] [...] per la prosecuzione dell'intervento di spegnimento rifiuti iniziato in data 27.01.2025 alle ore 23.30 circa scheda intervento n. 550/1 e ss. definito come "*rogo tossico*" in fase avanzata, che interessava un ammasso di rifiuti abbandonati in modo incontrollato, di varia natura anche combustibile, infiammabile e suscettibili di sprigionare fumi tossici in considerazione della grande quantità di sostanze plastiche disperse;
- l'ARPACAL con propria nota, loro prot. 3271 del 28 gennaio 2025, in merito all'incendio avvenuto in "*[..]* [redacted] *nell'area prospiciente l'azienda* [redacted]*, nel comune di Catanzaro (CZ)[..]*", che ha interessato lacombustione di rifiuti speciali di vario genere (elettrodomestici, materiali edili, pneumatici)" ha fornito delle indicazioni tecniche ritenute necessarie per l'avvio arecupero/smaltimento dei rifiuti presenti in sito, combusti e non, nonché le successive procedure di verifica della matrice suolo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi.;
- con nota prot. n. 11058 del 01 febbraio 2025 la Polizia Locale Sez. Ambientale intervenuta presso il sito di [redacted] del comune di Catanzaro, censito al [redacted], hanno riscontrato "*un incontrollato abbandono di rifiuti speciali alcuni dei quali potenzialmente pericolosi, tipo materiale combusto [...], depositati in un'area esterna delle dimensioni di mq 1.000 circa ed all'interno di un capannone delle dimensioni di mq 600 circa*"
- dalla nota della P.L. risultano proprietari dell'area e del capannone:
  - [redacted] ivi residente alla [redacted]*, gli atti andranno notificati* [redacted] *in quanto delegata*";
  - [redacted] r residente a [redacted];
  - [redacted] ivi residente alla [redacted];
- sulla base delle risultanze degli accertamenti, il Settore Igiene Ambientale ha notificato ai proprietari catastali dell'area interessata dal rogo, [redacted] e alla società [redacted] diffida ad adempiere, prot. n . 9828 del 29 gennaio 2025 a procedere con urgenza ed immediatezza alla messa in sicurezza del sito, provvedendo alla rimozione dei rifiuti combusti e

rispristino dello stato dei luoghi, nel rispetto della legislazione vigente in materia;

- con nota prot. n. 17776 del 17 febbraio 2025, il Settore Igiene Ambientale ha notificato anche al [redacted] in qualità di proprietario dell'area interessata dal rogo come comunicato dal legale della [redacted], a procedere con urgenza ed immediatezza alla messa in sicurezza del sito, provvedendo alla rimozione dei rifiuti combusti e rispristino dello stato dei luoghi, nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- con nota indirizzata al Comando Polizia Locale, prot. n. 17652 del 17 febbraio 2025, il Settore Igiene Ambientale ha chiesto "*di far conoscere entità e tipologia presunta dei rifiuti (autovetture, amianto, etc) con indicazione di fogli e particella catastale ove insistono e nominativo dei committenti il reato e dei proprietari in qualità di responsabili in solido per la rimozione. Per quanto attiene alle autovetture o loro carcasse, questi Uffici potranno operare solo dopo la conclusione delle indagini di codesto Comando P.L. su targhe e matricole telai*";

RILEVATO che a seguito della relazione trasmessa dal Comando della Polizia Locale, prot. n. 29236 del 18 marzo 2025, la P.L. ha accertato:

- "*nell'area ad all'interno della struttura, risulta presente un ingente quantitativo di rifiuti speciali (non quantificati) alcuni dei quali potenzialmente pericolosi in cumuli non separati per categorie omogene, in particolare sono stati individuati visivamente le seguenti tipologie di rifiuti classificabili con i codici EER di cui all'allegato D alla parte IV del d. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, [….]*";
- *"nell'area di cui sopra non erano presenti all'atto del sequestro autovetture bensì parti di esse per cui non è stato possibile verificarne né targa né numero di telaio*";

PRESO ATTO che dalla relazione trasmessa dal Comando della Polizia Locale, prot. n. 29236 del 18 marzo 2025 in atti, è stato inoltre accertato che i destinatari della diffida ad adempiere emessa dal Settore Igiene Ambientale, prot. n.9828 del 21 gennaio 2025 e prot. n. 17776 del 17 febbraio 2025, non hanno ottemperato a quanto disposto;

VISTO:

- le diffide ad adempiere, inottemperate, emesse dal Settore Igiene Ambientale, prot. n.9828 del 21 gennaio 2025 e prot. n. 17776 del 17 febbraio 2025 e della natura della pericolosità dei rifiuti insistenti nell'area e della potenziale contaminazione delle matrici ambientali;
- la nota del Settore Igiene Ambientale, prot n° 94278 del 15/09/2025, con la quale si sollecitava l'organo di controllo ad effettuare sopralluogo al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi;
- la nota del Comado Polizia Locale Sezione Polizia Ambientale e Informatori, prot n° 102295 del 02/10/2025, con la quale si riscontrava l'inottemperanza alle diffide alla rimozione dei rifiuti e rimessa in pristino stato, prot. n.9828 del 21 gennaio 2025 e prot. n. 17776 del 17 febbraio 2025;

PRESO ATTO che in seguito alle comunicazioni di avvio del procedimento, finalizzato all'emissione degli atti previsti dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (*"Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."*), non sono pervenute al protocollo comunale osservazioni o memorie scritte che evidenzino elementi nuovi rispetto alla eventuale attribuzione ad altri soggetti dell'obbligo di ripristino;

ATTESO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., con particolare riferimento all'art. 192 stabilisce:
"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. (...);
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

ATTESO, inoltre, che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., con particolare riferimento all'art. 255 comma 3 dispone:
"Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3";

DATO ATTO che:

- *"la più recente giurisprudenza amministrativa in argomento ha ritenuto che, in relazione ai soggetti passivi dell'ordine di rimozione di rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, cit., lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell'area, pur non essendo lo stesso l'autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2021, n. 2171; Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2018 n. 4781)";*
- *"secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, se è pacifico che il proprietario che non vigila sulla sua proprietà è responsabile per l'abbandono incontrollato di rifiuti operato da terzi, quando "omette quei doverosi controlli che -soli- potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2021, n. 239), a maggior ragione tale responsabilità non può non configurarsi "per il proprietario che locando un immobile e consentendone o comunque accettando e tollerando la sublocazione a terzi, sia pienamente consapevole che esso sarà destinato a ospitare rifiuti, non potendo allegare l'esistenza di autorizzazioni, se ed in quanto non si attivi in alcun modo per verificare la conformità dell'attività alle medesime";*
- *"il proprietario risponde in via solidale con il trasgressore dell'obbligo di rimozione rifiuti, recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, anche se incolpevole, per aver omesso di svolgere adeguata attività di vigilanza, al fine di contrastare il deposito incontrollato e l'abbandono dei rifiuti, nonché per aver omesso quelle cautele e quegli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di una adeguata ed efficacia custodia dei beni medesimi".*

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, più in particolare gli articoli:
  - 192, comma 3;
  - 239, comma 2;

- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14.10.2010 e Modificato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.04.2014, con Deliberazione di C.C. n.13 del 02.02.2018 e con Deliberazione C.C. n. 51 del 31.05.2022

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, ai Sigg.ri

- [redacted] ivi residente [redacted], con notifica degli atti c/o la [redacted];
- [redacted] r residente a [redacted];
- [redacted] ivi residente [redacted];
- alla società [redacted];

in qualità di proprietari dell'area contraddistinta al catasto al foglio 69 particella 181:

1) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su terreno di proprietà e identificato al [redacted], da eseguirsi **entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente** con l'obbligo di conferire il materiale rimosso a centri di raccolta autorizzati e tramite l'ausilio di ditte specializzate ed appositamente autorizzate;
2) di ripristinare lo stato dei luoghi;
3) i rifiuti potenzialmente pericolosi - ovvero classificabili con EER pericoloso o non pericoloso sulla base delle sostanze pericolose in essi contenute - dovranno essere sottoposti preventivamente ad analisi di laboratorio per la valutazione dell'effettiva pericolosità. Analogamente, nei casi in cui l'eventuale pericolosità derivi da componenti pericolosi, la classificazione dovrà essere effettuata mediante verifica della loro presenza e della loro tipologia;
4) la comunicazione al Comune dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dai relativi Formulari di Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.), al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
5) di svolgere nelle zone interessate, un'indagine preliminare sui parametri oggetto di potenziale inquinamento, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di accertare che il livello *"dei valori di attenzione"* non sia stato superato;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

a) notifica, ai seguenti destinatari:
   - [redacted] ivi residente [redacted], domiciliata [redacted] gli atti andranno notificati [redacted];
   - [redacted] r residente a [redacted];
   - [redacted] ivi residente [redacted];
   - alla società [redacted];

DISPONE

- La notifica al Comando Polizia Municipale per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
- La pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune.

INFORMA

- il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. è l'Arch. Andrea Adelchi Ottaviano Dirigente del Settore Igiene Ambientale presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica.

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Regione Calabria Sezione di Catanzaro entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione e di comunicazione ovvero della conoscenza dell'atto, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

- in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA